Misure di semplificazione, anche in materia di privacy: abolito l'obbligo del DPS

Con il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" si è provveduto all'abolizione totale o parziale di numerose leggi e all'introduzione di nuove misure: tra queste, come strumento di contrasto alla povertà, si prevede la social card per i Comuni con più di 250.000 abitanti (risorse stanziate per 50 milioni di euro), semplificazioni in materia di imprese e di lavoro e snellimento di procedure amministrative (ad esempio condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, snellimento delle procedure di rilascio e rinnovo dei documenti d'identità e, per i disabili, la possibilità di utilizzare il verbale di accertamento dell'invalidità, anziché le attuali attestazioni medico-legali, per ottenere i contrassegni per il proprio veicolo). Nei rapporti tra P.A. e cittadini si prevede che qualora l'amministrazione non rispetti i tempi di conclusione delle pratiche, cittadini e imprese potranno rivolgersi ad un altro dirigente – preventivamente individuato dal vertice dell'amministrazione – che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Se il funzionario non rispetta i tempi di conclusione delle pratiche, rischia sanzioni disciplinari e contabili.
All'art. 45 del Decreto, inoltre, nell'ottica di introdurre semplificazioni anche in materia di tutela dei dati personali, la principale innovazione è l'espressa abrogazione del punto 19 dell'Allegato B, nonché "*la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis dell'art. 34*": **in sostanza l'abolizione dell'obbligo di adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento Programmatico Sicurezza (DPS).**
Le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore, quindi, non avranno più l'obbligo di predisporre ed approvare tale documento interno. **Ciò non determina tuttavia l'esonero, per il titolare o per il responsabile del trattamento di dati, dall'obbligo di osservare tutte le (altre) misure minime di sicurezza**. Resta infatti ferma l'integrale applicazione dell'art. 34 del Decreto 196/2003 sulla privacy nell'ipotesi di trattamento dei dati con strumenti elettronici, con il conseguente onere per i titolari/responsabili del trattamento (le associazioni che trattano tali dati) di predisporre procedure di autenticazione informatica, l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti nonché l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza ed il ripristino della disponibilità dei dati (con tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari). Permangono ovviamente anche gli obblighi relativi alla gestione del trattamento dei dati svolto dagli incaricati, con l'individuazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Già il precedente Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, approvato dal governo Monti, aveva introdotto alcune modifiche per la riduzione degli oneri in materia di privacy. Il Decreto Legge, infatti, all'art. 40, comma 2, ha stabilito che le disposizioni per la protezione dei dati personali previste dal Codice sulla privacy non sono più da applicare alle persone giuridiche, eliminate dal novero dei "soggetti interessati": pertanto, d'ora in poi, le norme di tutela previste del Codice riguardano solo i dati delle persone fisiche.